

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n.
1255



Documento sulla Gestione del Conflitto di Interessi

(estratto da Documento sulle Politiche di Governance)

In vigore dal 19/02/2016

Ultima Revisione 25/07/2024

9. POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

9.1 Premessa e obiettivi della politica di gestione dei conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse il Fondo Aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna (FAPBDS) applica le disposizioni dell'art. 6, comma 5 bis, D. Lgs. 252/2005, e del Decreto Ministeriale 2 settembre 2014, n. 166.

In particolare, il FAPBDS è tenuto a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi degli aderenti e dei suoi beneficiari, attraverso:

- ❖ il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, e adeguata a natura, dimensioni e organizzazione dell'Ente.
- ❖ una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata all'adozione di misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

E impedire che:

- ❖ nella gestione diretta e/o indiretta del patrimonio del Fondo, questo sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, eventuali conflitti rechino pregiudizio o possano danneggiare gli interessi degli iscritti;
- ❖ nella gestione delle prestazioni, i conflitti possano compromettere i rapporti con gli iscritti e/o danneggiare in modo significativo gli interessi degli stessi.

La politica di gestione dei conflitti di interesse ha pertanto lo scopo di descrivere le principali circostanze che generano o potrebbero generare situazioni di conflitto, e regolare le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione di tali situazioni.

Tutti i soggetti che operano nell'ambito del FAPBDS sono obbligati a seguire le disposizioni della presente politica e, ove si dovessero configurare ipotesi di conflitto di interesse, attuare le misure e precauzioni ivi previste.

9.2 Normativa di riferimento

D. Lgs. 252/2005, Art. 5 comma 3 lett. f, Art. 5-octies comma 4 lett. c, Art. 5-nonies comma 2 lett. c, Art. 6 comma 5-bis, Art. 7 comma 3-octies

D.M. 166/2014 artt. 7,8,9

D.M. 11 giugno 2020, n. 108

Art. 2391 c.c.

Statuto e relativo regolamento di attuazione *

Modello Organizzativo *

Codice Etico *

*disponibili sul sito www.fapbds.it

9.3 Soggetti interessati

- ❖ Consiglio di Amministrazione
- ❖ Collegio dei Sindaci
- ❖ Organismo di Vigilanza
- ❖ Direttore Generale
- ❖ Altri Dipendenti e Collaboratori del Fondo
- ❖ Funzione rischi e finanza
- ❖ Funzione di revisione interna
- ❖ Funzione attuariale
- ❖ Gestori delle risorse
- ❖ Banca depositaria
- ❖ Gestore amministrativo

9.4 Definizione di conflitto di interesse

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse tutte le situazioni nelle quali, nell'esercizio dei servizi resi o ricevuti e delle attività di investimento del patrimonio, si possa determinare una contrapposizione tra gli interessi del Fondo, dei suoi amministratori, collaboratori e/o di soggetti aventi con esso un legame di controllo diretto o indiretto, tenuti a titolo personale ovvero del coniuge e di parenti e affini entro il secondo grado, e:

- ❖ quelli degli iscritti che usufruiscono del servizio di investimento dei contributi versati al Fondo;
- ❖ quelli degli iscritti che usufruiscono dei servizi di previdenza complementare offerti dal Fondo.

L'art. 7, capo III, del D.M. 166/2014 prescrive:

Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

1. *Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile.*
2. *I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.*
3. *I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, è trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.*
4. *Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.*

9.5 Politica di gestione dei conflitti di interesse

Il presente documento descrive la politica seguita dal Fondo in materia di conflitti di interesse nella gestione "diretta" e "indiretta" del patrimonio e nella gestione delle prestazioni di previdenza complementare, e nella scelta dei fornitori di beni e servizi.

In particolare, sono individuate:

- ❖ le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse idonei a danneggiare in modo significativo gli interessi degli iscritti;
- ❖ le procedure e le misure definite per la gestione dei conflitti stessi.

Nell'intento di prevenire situazioni di conflitto di interessi e di garantire una gestione sana e prudente, il Fondo si è dotato dal 2012 del "*Modello di organizzazione e di gestione*

per la prevenzione dei reati” e di Codice Etico, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. L’adozione volontaria del modello organizzativo costituisce un rafforzamento della tutela del patrimonio del Fondo, con l’opportunità di organizzare e razionalizzare ulteriormente i processi interni, attraverso protocolli definiti e condivisi.

Con l’adozione di tale modello, il Fondo ha inteso pertanto:

- ❖ esplicitare i valori a cui orientare comportamenti individuali e prassi operative;
- ❖ adottare rigorosi principi di condotta e di governance ispirati ai valori di integrità, sostenibilità, ascolto e dialogo, trasparenza e completezza delle informazioni, lungimiranza ed indipendenza, nell’ottica di massimizzare lo sviluppo e la tutela del risparmio previdenziale nel tempo.

Per prevenire conflitti di interesse, il Codice Etico stabilisce, tra l’altro, i seguenti principi di condotta:

- *Il Fondo vigila, sia direttamente sia tramite la Banca depositaria, affinché le operazioni poste in essere dai gestori finanziari siano realizzate nell’esclusivo interesse degli iscritti e vincola contrattualmente i gestori medesimi alla puntuale segnalazione di ogni transazione avente per oggetto strumenti in potenziale conflitto di interesse.*
- *Il Fondo, tramite la Banca depositaria, verifica che i gestori adempiano correttamente i propri obblighi comunicativi e, al contempo, segnala in modo sistematico all’Autorità di Vigilanza (COVIP) eventuali operazioni in conflitto.*
- *La Banca depositaria vigila altresì, per conto ed in forza del contratto stipulato con il Fondo, su situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, che si possono verificare nei diversi contesti operativi in cui si sostanzia la gestione dell’Ente.*
- *A tale fine gli esponenti, i collaboratori del Fondo, nonché il personale che opera in nome e per conto del Fondo stesso, qualora siano a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi e/o causa di possibile incompatibilità, sono tenuti a comunicarla al Fondo ed all’Organismo di Vigilanza istituito nel Fondo stesso a norma D.Lgs.231/2001.*
- *A tutti i componenti gli Organi del Fondo, all’atto dell’assunzione dell’incarico presso il FAPBDS viene richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione – da rinnovarsi, successivamente, di anno in anno - attestante l’assenza di conflitti di interesse o incompatibilità in essere, nonché l’impegno all’immediata comunicazione di eventuali sopravvenienze dei medesimi.*
- *I componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo sono altresì tenuti a comunicare eventuali interessi personali in relazione alle operazioni che devono essere poste in essere dal Fondo e devono astenersi dalle discussioni e dalle conseguenti decisioni che li riguardano. Il Fondo è tenuto a comunicare alla COVIP le predette situazioni ogni qualvolta le stesse possano influenzare la corretta gestione dell’Ente.*
- *Al fine di garantire il rispetto della normativa, esterna e interna, e la piena tutela degli interessi degli iscritti, il Fondo gestisce le segnalazioni di operazioni e di situazioni in conflitto.*
- *Eventuali richieste da parte degli iscritti di ulteriori dettagli circa la politica seguita dal Fondo possono essere indirizzate al Fondo stesso presso la sede di Sassari, Via IV Novembre 27, CAP 07100.*

9.6 Perimetro di rilevanza per l'identificazione dei conflitti di interesse e destinatari

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione di servizi da parte del Fondo viene effettuata in capo ai seguenti soggetti:

1. Il Fondo FAPBDS;
2. gli iscritti che usufruiscono dei servizi prestati dal Fondo;
3. i “*soggetti rilevanti*” del Fondo, ovvero:
 - i componenti degli Organi sociali (Consiglieri di Amministrazione e Componenti del Collegio dei Sindaci), che in funzione del ruolo ricoperto possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
 - i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
 - il Direttore Generale;
 - i dipendenti del Fondo;
 - i titolari di Funzioni Fondamentali esternalizzate;
 - altri soggetti che forniscono servizi o beni al Fondo ovvero esercitano attività per conto del medesimo Fondo.
4. Le “*Parti correlate*” ovvero i soggetti aventi con essi un legame di controllo, diretto o indiretto (v.si paragrafo specifico 9.6.2 “Parti correlate”).

9.6.1. Conflitti degli amministratori

I Consiglieri di Amministrazione del Fondo all'atto dell'assunzione dell'incarico, come ulteriormente specificato nel paragrafo 9.8 sulle incompatibilità, rilasciano apposita dichiarazione, da rinnovarsi, successivamente, di anno in anno, attestante l'assenza di conflitti di interesse o incompatibilità in essere, nonché l'impegno all'immediata comunicazione di eventuali sopravvenute situazioni di conflitto d'interessi o incompatibilità della carica.

Allo scopo di una più puntuale verifica e quale misura di trasparenza preventiva dei possibili interessi che, per conto proprio o di terzi, possano riguardare trattazioni poste all'ordine del giorno, è richiesto agli amministratori, all'atto della convocazione di ogni singola riunione, di comunicare eventuali argomenti rispetto ai quali possano sussistere potenziali situazioni di conflitto di interessi, precisandone, natura, termini, origine e portata.

In caso di eventuale situazione di conflitto, l'Amministratore si astiene dalla discussione e non partecipa alla conseguente eventuale decisione.

Il Consiglio di Amministrazione verbalizzerà l'eventuale presenza o meno di tali situazioni, motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per il Fondo.

Tutti gli amministratori sono tenuti a perseguire, nello svolgimento del proprio incarico o funzione, gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

9.6.2. Parti correlate

Il Fondo FAPBDS ha come Ente Istitutore il Banco di Sardegna facente parte del Gruppo Bancario BPER, comprendente altre Società che, a vario titolo, assumono rilevanza ai fini della politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo.

A tal fine si rimanda alle policy in materia di conflitti di interesse rilevanti a livello dell'Ente Istitutore (Banco di Sardegna) e della capogruppo BPER, le quali definiscono, per le varie situazioni che originino conflitti di interessi rilevanti a livello di Gruppo, le modalità di monitoraggio e gestione centralizzata delle informazioni, nonché le regole di comportamento comuni che le società del Gruppo devono osservare.

L'elenco completo e aggiornato delle società appartenenti al Gruppo BPER è disponibile sul suo sito internet al seguente indirizzo:

<https://group.bper.it/gruppo-bper/struttura-organizzativa>

9.6.3. Scelta fornitori/scelta controparti

Il Fondo sceglie i propri partner sulla base di criteri chiari e documentabili e attraverso procedure oggettive e trasparenti.

I contratti tra il Fondo e i propri partner devono mantenere in capo al Fondo ogni potere di indirizzo e controllo e prevedere la possibilità della loro risoluzione qualora vengano violate le disposizioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dal Fondo.

Per prevenire eventuali conflitti di interesse nella scelta delle imprese a cui affidare la fornitura di beni e servizi, la Direzione del Fondo – salve motivate eccezioni - richiede più di un'offerta, di norma almeno tre, rivolgendosi in via prioritaria a

fornitori che nel corso del tempo hanno assicurato al Fondo, per la specifica attività da svolgere, il massimo affidamento.

Le offerte pervenute vengono analizzate dalla struttura del Fondo avvalendosi eventualmente della collaborazione dei servizi specialistici del Banco di Sardegna, o di professionisti o società di consulenza esperte nell'ambito di interesse del bene o servizio oggetto dell'offerta.

Per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, il Fondo chiede alla competente funzione del Banco di Sardegna o a professionisti esterni una stima della spesa e, se necessario in ragione della tipologia di intervento, la redazione di un capitolato tecnico. Avvalendosi della Struttura Tecnica del Banco di Sardegna o di consulenti esterni, la Direzione individua le imprese tra quelle che hanno svolto proficuamente per conto del FAPBDS lavori inerenti alla medesima tipologia, ovvero note per affidabilità e qualità dei prodotti/servizi.

Tutte le offerte sono sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il quale - esaminatele e sentito il Direttore Generale e ove lo ritenga utile il Servizio Tecnico del Banco - a parità di condizioni e qualità dei prodotti proposti, di norma, affida la fornitura in base al criterio di offerta *"economicamente più vantaggiosa"*. In caso di affidamento in deroga a questo criterio sono riportate nel verbale le motivazioni della scelta.

Aggiudicata la fornitura il Fondo provvede alla verifica della regolarità formale dell'impresa affidataria con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, contributiva e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Fondo, con il supporto del Servizio Tecnico del Banco e del Direttore dei Lavori, verifica tempo per tempo la buona esecuzione dei lavori e l'effettivo stato di avanzamento nonché la congruità dei pagamenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro il limite di spesa di euro 20.000,00, l'affidamento della fornitura di servizi di manutenzione dell'immobile al Direttore Generale, il quale riferisce al Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale.

Per i lavori di importo unitario superiore a €. 20.000,00, qualunque spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Ai sensi di quanto previsto dal Modello Organizzativo 231, Parte Generale ed in particolare per quanto attiene gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, si rammenta che: *"il Fondo riconosce all' OdV l'accesso a tutte le informazioni rilevanti o di interesse, e segnala allo stesso ogni nuovo appalto o contratto di lavoro assegnato a collaboratori esterni" "In particolare, gli organi sociali tengono informato l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello."*

9.6.4. Gestione investimenti immobiliari diretti

Ai Fondi pensione preesistenti è consentito detenere investimenti in immobili entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione stesso.

Il FAPBDS, nel rispetto dei limiti di cui sopra, dispone di un immobile, ubicato in Sardegna e adibito prevalentemente a uffici, tra i quali la sede del Fondo stesso.

Nell'ambito della gestione del proprio patrimonio immobiliare, il Fondo provvede a implementare le opportune attività al fine di valorizzare e ottimizzare il patrimonio stesso.

Il Fondo può dare in locazione i propri immobili anche attraverso intermediari specializzati o tramite un processo di pubblicizzazione ed eventuale gara per assegnazione a diversi soggetti.

Salvo casi eccezionali e, comunque, adeguatamente motivati e giustificati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, l'importo del canone mensile deve essere in linea con quello delle altre frazioni di immobile già locate e, comunque, con l'andamento del mercato di riferimento.

9.6.5. Conflitti nell'attività di gestione finanziaria/assicurativa

Il FAPBDS, quale fondo preesistente, può autonomamente assumere la determinazione di gestire, in tutto o in parte, le attività di un comparto mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo n. 209 del 2005. Nel caso di gestione diretta delle disponibilità del Fondo, le scelte di investimento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme e dei limiti in conformità al criterio della massima prudenza, sia per quanto attiene la scelta dei valori mobiliari di investimento, sia per quanto attiene l'area geografica di appartenenza dei soggetti pubblici o privati emittenti i titoli.

Le delibere di investimento devono essere assunte sulla base di apposite relazioni specialistiche di analisi dei mercati.

La scelta dei gestori esterni è effettuata nel rispetto delle norme di legge e delle istruzioni della COVIP. I Gestori esterni riferiscono al Consiglio sull'andamento della gestione con regolarità (di norma trimestralmente) e segnalano mensilmente le operazioni di acquisto/vendita effettuate in potenziale situazione di conflitto di interessi. Tali segnalazioni sono portate all'attenzione del Consiglio nella prima seduta utile successiva.

La Funzione Rischi e Finanza monitora costantemente l'attività del Gestore per verificare che il processo di investimento sia coerente con gli obiettivi del Fondo.

9.6.6 Conflitti nella gestione delle prestazioni e dei servizi amministrativi

Anche in relazione alla gestione delle prestazioni e dei servizi amministrativi, il Fondo ha individuato le potenziali ipotesi di conflitto di interessi che possano determinare distorsioni o non conformità nella corretta gestione dei rapporti con gli iscritti al Fondo.

Il Fondo pone infatti gli iscritti al centro della propria attenzione in modo da massimizzare l'ascolto e l'attenzione nei confronti degli stessi, provvedendo, tra l'altro, a:

- ❖ applicare, adattandole alle proprie specificità tecniche e operative, le *best practice* di settore al fine di ottimizzare i tempi di erogazione delle prestazioni e, più in generale, i livelli di servizio agli iscritti;
- ❖ dare tempestivo riscontro ai quesiti e ai reclami, mirando a una risoluzione sostanziale e non formale delle controversie;
- ❖ predisporre una comunicazione chiara ed esaustiva, assicurando la costante aderenza alle disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza;
- ❖ pubblicare e mantenere aggiornati sul proprio sito, oltre alla modulistica, il bilancio e le relazioni periodiche obbligatorie, lo statuto e le eventuali altre comunicazioni onde aggiornare continuamente gli iscritti;
- ❖ diffondere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale e Parte Speciale) ex D. Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico.

In particolare, vigila affinché non si verifichino situazioni nelle quali il Fondo, gli amministratori, i collaboratori e/o terzi incaricati:

1. perseguano un interesse proprio o comunque differente dall'esclusivo interesse degli iscritti nello svolgimento dei servizi offerti dal Fondo attraverso:
 - a. indebite pressioni per attività amministrative di prestazione o anticipazione qualora determinino distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo.
 - b. indebite pressioni per le attività amministrative nella scelta delle controparti contrattuali e/o convenzioni con società riconducibili ad interessi personali dell'Ente Istitutore, dei componenti gli Organi del Fondo, dei suoi collaboratori.

Alle migliori condizioni possibili, nell'interesse degli aderenti, e nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia – il Fondo può temporaneamente investire la liquidità necessaria per l'erogazione delle rendite e di altre prestazioni previdenziali (riscatti, trasferimenti e/o anticipi sulla posizione individuale) oltre quella occorrente per l'ordinaria amministrazione, in depositi presso il Banco di Sardegna o in altre banche del Gruppo.

9.7 Misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti di interesse

In considerazione delle situazioni individuate (vedi par. 9.6 “Perimetro di rilevanza”), fermo quant’altro previsto ai fini della gestione dei conflitti di interessi (es. gestione incentivi/omaggi, clausole informative vincolanti e quant’altro) nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini 231/2001 e nel Codice Etico – il Fondo definisce le misure e le procedure che si applicano sia al servizio di gestione finanziaria che alla gestione amministrativa al fine di gestire correttamente tali situazioni e per garantire che i soggetti rilevanti operino con un grado di indipendenza appropriato.

Di seguito vengono elencate in sintesi le misure e le procedure adottate.

Misure volte a impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi degli iscritti o di terzi sottoposti a tutela:

- ❖ la gestione amministrativa e la gestione finanziaria sono affidate a soggetti dotati di adeguata indipendenza dall’Ente Istitutore e dalla Banca depositaria. Al Gestore Finanziario è affidata in autonomia la scelta e la gestione degli acquisti/vendite di strumenti finanziari, nel rispetto delle norme e dei limiti fissati dalla normativa di settore, dalle istruzioni di vigilanza, dallo Statuto, e dal contratto di gestione. Nei contratti di gestione è sempre previsto l’obbligo per i gestori di comunicare al Fondo ed alla Banca depositaria le eventuali operazioni effettuate in conflitto d’interesse.
- ❖ i sistemi informativi sono strutturati in modo tale che i terminali, i database e in generale le informazioni e i dati elaborati/utilizzati dai gestori, non siano accessibili a terzi. Il Fondo adotta tutte le misure necessarie per evitare che dati e informazioni in merito alle scelte di gestione possano essere conosciute da soggetti diversi da coloro che devono avere accesso a tali dati e informazioni per esercitare le proprie funzioni.

Misure volte a eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse:

- ❖ la retribuzione degli Amministratori, del Direttore Generale dei titolari delle Funzioni Fondamentali e della Funzione Finanza e di altri dipendenti, collaboratori o componenti di organismi del Fondo non può essere determinata in base ai risultati della gestione finanziaria del Fondo;
- ❖ gli obiettivi assegnati alla struttura del Fondo sono tali da assicurare una totale indipendenza dagli obiettivi di budget del Banco di Sardegna e, più in generale del Gruppo Bancario cui appartiene;
- ❖ l’assegnazione di premi in natura (*fringe benefit*) è preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con delibera adeguatamente motivata.

Misure volte a impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, del servizio di investimento:

- ❖ Per gestire eventuali conflitti di interessi afferenti alla gestione, si precisa che relativamente al servizio di gestione assicurativa/finanziaria, il contratto di delega gestionale stipulato dal Fondo, prevede che il gestore rispetti indicazioni vincolanti anche in materia di conflitto di interessi sia in merito alla scelta degli strumenti che alle quote di investimento di portafoglio.

Misure volte a impedire che la gestione amministrativa ai fini della previdenza complementare possa dar luogo a situazioni di conflitto di interessi:

- ❖ Le richieste possono pervenire al Fondo tramite Raccomandata A.R. o PEC, inserite nell'area riservata degli iscritti tramite l'apposita funzionalità, o consegnate a mano alla Direzione del Fondo.
- ❖ Le richieste sono istruite in ordine cronologico, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, dalle disposizioni COVIP e dallo Statuto del Fondo.

9.8 Incompatibilità

9.8.1. Organi del Fondo

Nel rispetto dell'art. 9 del Decreto 2/9/2014, n. 166

“Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario” e dell'art. 2391 del c.c. Art. 2391 c.c.: “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale “;

il Fondo chiede ai componenti degli Organi Sociali e dell'Organismo di Vigilanza, ai Titolari di Funzioni Fondamentali e al Direttore Generale di sottoscrivere, prima dell'assunzione della carica, apposita dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse o incompatibilità in essere e l'impegno all'immediata comunicazione di

eventuali sopravvenute cause di incompatibilità. La dichiarazione rilasciata all'atto dell'assunzione dell'incarico è aggiornata annualmente.

Il Gestore finanziario, il Gestore Amministrativo e la Banca depositaria devono essere terzi e indipendenti dal Fondo e non devono sussistere rapporti di relazione tra gli stessi soggetti e coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'interesse del FAPBDS.

9.8.2. Gestore e Depositario

Quanto ai rapporti tra Gestore e Depositario, non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia. A tal fine Gestore e Depositario si impegnano a comunicare al fondo pensione eventuali variazioni.

9.9 Registro dei conflitti di interesse

Allo scopo di tenere debita evidenza di tutte le eventuali situazioni di conflitto che dovessero manifestarsi nel tempo, si provvede a istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale rilevare le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possano sorgere e che rischiano di ledere gravemente gli interessi del Fondo, ovvero di uno o più dei suoi iscritti.

Il registro costituirà l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi ai servizi resi o ricevuti e alle attività di investimento del patrimonio, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione che avrà il compito di amministrare il registro e le unità organizzative preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi degli iscritti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha attribuito la responsabilità della verifica e monitoraggio del registro dei conflitti di interesse all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Presidente del Fondo la responsabilità di tempestivo aggiornamento del registro medesimo.